

ambiente&sicurezza SUL Lavoro

DOSSIER

Responsabili della sicurezza

Una selezione delle più significative pronunce sulle responsabilità delle figure chiamate a garantire la sicurezza nei luoghi lavoro, con il commento del Dott. Giuseppe de Falco



Settembre 2015

**I Dossier di
Ambiente & Sicurezza sul Lavoro**

Pubblicazione iscritta al N. 485/85 del 29-10-1985
del Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma.

Edita da: **EPC Periodici srl Socio Unico**
Via dell'Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma

**Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati
alla EPC Periodici srl Socio Unico**

Il contenuto redazionale e grafico di questo Dossier non può essere riprodotto neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione. Non è consentita la memorizzazione delle informazioni contenute sulla rivista su qualsiasi supporto informatico o cartaceo. Manoscritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono. La Casa editrice declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazione contenuta nella rivista. Le opinioni espresse dagli autori negli articoli non impegnano la direzione della rivista. Parimenti la responsabilità del contenuto dei messaggi pubblicitari è dei singoli.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, si rende nota l'esistenza di una banca dati personali di uso redazionale presso la sede di Roma, Via dell'Acqua Traversa, 187-189. Gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, signora AnnaMaria Del Beato, presso la sede di Roma, Via dell'Acqua Traversa, 187-189, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03.



Sommario

Responsabilità del Datore di Lavoro	4
Responsabilità del RSPP	10
Responsabilità del Dirigente	16
Responsabilità del Preposto	17
Responsabilità del Lavoratore	19
Responsabilità del Medico Competente	21
Responsabilità del Fornitore	22

I commenti delle sentenze – ad esclusione dei casi in cui esplicitamente indicato – sono a cura del Dott. Giuseppe de Falco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone

Responsabilità del Datore di Lavoro

Prevedibilità dell'evento lesivo e responsabilità del Datore di Lavoro

Cass., sez. IV pen., 31.10.08 (ud. 21.10.08) n. 40821

Il datore di lavoro è garante anche della correttezza dell'agire del lavoratore, per cui di norma la responsabilità del primo non è esclusa da comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verifica dell'infortunio. Presupposto per la configurazione della responsabilità del datore di lavoro è però sempre l'individuazione di un profilo di colpa a suo carico, colpa che va fissata in relazione ad una regola cautelare violata. Anche in presenza di una colpa siffatta, peraltro, il nesso di causalità tra condotta colposa del datore di lavoro ed evento lesivo è interrotto dalla condotta del lavoratore che si ponga in termini di abnormità, e quindi eccezionalità ed imprevedibilità, rispetto alla prestazione lavorativa e costituisca pertanto causa esclusiva dell'evento.

La sentenza si segnala perché, pur collocandosi nell'alveo tradizionale della giurisprudenza che ritiene irrilevante, per lo più, la condotta colposa del lavoratore rispetto all'individuazione delle responsabilità in tema di infortunio, precisa che il presupposto per la configurazione della responsabilità del datore di lavoro è pur sempre l'addebitabilità allo stesso di una colpa, intesa come violazione di una regola cautelare che renda prevedibile l'evento lesivo, per cui tale colpa non è ravvisabile nel caso di comportamento eccezionale, e dunque imprevedibile, del lavoratore. Peraltro tale ultima ipotesi viene ravvisata dalla sentenza non solo nel caso di condotta del tutto estranea al processo produttivo e alle mansioni, ma anche nei casi di prestazione di-





versa da quella assegnata, in quanto rientrante nei compiti di altro lavoratore. In tale caso peraltro non può affermarsi, a differenza di quanto sembra evincersi dalla sentenza in commento, l'interruzione del nesso di causalità tra condotta del datore di lavoro, che abbia violato le norme di prevenzione, ed evento lesivo, in quanto le cautele violate servono a tutelare la sicurezza di qualunque lavoratore venga a contatto con la specifica area di rischio.

Comportamento del lavoratore "anomalo", "abnorme" o esorbitante

Cass., sez. IV pen., 12.11.08 (ud. 30.9.08) n. 42129

Il datore di lavoro ha l'obbligo di dotare il trattore utilizzato in azienda delle necessarie misure di sicurezza e di assicurarne la corretta manutenzione. Qualora violi tale obbligo è re-

Solo il comportamento del lavoratore definibile come "anomalo", "abnorme", esorbitante dalle normali operazioni di lavoro può interrompere il nesso causale tra condotta colposa del datore di lavoro ed evento lesivo.

sponsabile dell'infortunio occorso al lavoratore in ragione delle rilevate condizioni del mezzo e la responsabilità non è esclusa dal fatto che il lavoratore non dovesse guidare il trattore, in quanto adibito a compiti diversi, perché la condotta del lavoratore non è per nulla estranea all'area di rischio connessa al contesto lavorativo e non integra un evento eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale tra condotta colposa del datore di lavoro ed evento letale.

Principio ineccepibile, che si fonda sulla considerazione per cui gli obblighi di sicurezza valgono a tutelare il lavoratore dai rischi che gravano sull'attività lavorativa in generale e quindi anche rispetto ad eventuali prestazioni lavorative esorbitanti dagli obblighi specifici assegnati al singolo lavoratore. Circa i presupposti in generale per l'individuazione di un profilo di colpa a carico del datore di lavoro si veda Cass., IV, 23.10.08,

n. 39883 ribadisce, che solo il comportamento del lavoratore definibile come "anomalo", "abnorme", esorbitante dalle normali operazioni di lavoro può interrompere il nesso causale tra condotta colposa del datore di lavoro ed evento lesivo.

Rapporti tra la responsabilità del RSPP e quella del datore di lavoro

Cass. pen. sez. IV, 11.5.12 n. 27934

In tema di infortuni sui luoghi di lavoro, se è possibile che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponda a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose, è pur vero che la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

Un lavoratore si era infortunato mentre provvedeva a lavori di manutenzione di un'apparecchiatura inadatta sotto il profilo della sicurezza; in particolare, era stata omessa la dovuta valutazione dei rischi afferenti il funzionamento della macchina. La Corte ha puntualizzato che sul datore di lavoro grava, quale dovere non delegabile, l'obbligo di eseguire la valutazione dei rischi e che né siffatto adempimento, né gli ulteriori imposti dalla normativa prevenzionistica sono condizionati da preve segnalazioni dei R.S.P.P.

Posizione di garanzia del datore di lavoro e validità della delega

Cass., sez. IV pen., 19.10.12 (ud. 19.7.12) n. 41063

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la posizione di garanzia del datore di lavoro è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e



controllo per la tutela della sicurezza ed egli ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori. Il datore di lavoro ha la possibilità di trasferire, attraverso una delega, ad altro soggetto poteri ed obblighi che gli competono, e dunque la sua posizione di garanzia, ma la validità della delega è subordinata agli stringenti requisiti formali e sostanziali normativamente previsti.

La Corte precisa anche che la posizione di garanzia è individuabile in ragione del principio di effettività, il quale rende riferibile l'inosservanza delle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa. Nella specie non è stata ritenuta valida per trasferire la posizione di garanzia del datore di lavoro una delibera dell'assemblea di una società a responsabilità limitata (priva di data certa e non annotata nei pubblici registri) con la quale, in modo del tutto generico, uno specifico soggetto era nominato datore di lavoro con compiti di vigilanza e prevenzione.

Obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori autonomi

Cass., sez. IV pen., 14.1.13 (ud. 17.7.12) n. 1715

In tutti i settori di attività, privati e pubblici, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma, per cui il datore di lavoro è garante anche dell'incolumità di tali soggetti.

Se è indiscutibile che il lavoratore autonomo ha l'obbligo di munirsi di presidi antinfortunistici, è altrettanto indiscutibile che sono a carico del datore di lavoro, che si avvale della prestazione autonoma di un lavoratore, da un lato l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, dall'altro quello di fornire attrezzature adeguate e rispondenti alla normativa, nonché di informare il prestatore dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro. Le prescrizioni di prevenzione, del resto, non sono poste a tutela dei soli lavoratori dipendenti, ma anche di tutti coloro che vengano legittimamente a contatto con gli ambienti di lavoro.



Responsabilità del datore di lavoro in caso di mobbing

Cass., sez. lav., 22.1.13 (ud. 27.11.12) n. 1471

La previsione dell'art. 2087 del codice civile, che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore configura la responsabilità contrattuale del datore di lavoro anche nei casi in cui le condotte mobbizzanti siano poste in essere da colleghi di lavoro, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle misure necessarie ad impedire il compimento di atti di persecuzione psicologica del dipendente.

La Corte precisa che la riconducibilità della responsabilità del datore di lavoro alla previsione di cui all'art. 2087 del codice civile consente l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 del medesimo codice a carico del datore di lavoro, che pertanto dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire la protrazione della condotta illecita. Nella specie il lavoratore era stato illegittimamente demansionato in ragione della inidoneità fisica a compiere determinate mansioni (responsabilità diretta del datore di lavoro) ed era stato fatto oggetto di dileggi e vessazioni da parte dei colleghi, condotta rispetto alla quale il datore di lavoro era intervenuto solo con generiche ed insufficienti raccomandazioni (responsabilità indiretta).

La delega di funzioni necessita di un formale atto di investitura

Cass., sez. IV pen., 4.4.13 (ud. 15.1.13) n. 15717

Nella materia infortunistica, affinché possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo d'impresa (siano essi responsabili di settore o capo reparto) è necessaria una delega di funzioni da parte del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura, in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi.

L'imputato contestava l'individuazione in capo allo stesso della posizione di garanzia propria del

datore di lavoro solo in quanto presidente e legale rappresentante della società al momento dei fatti, nonostante si trattasse di una cooperativa di notevoli dimensioni con una struttura articolata in punto di ripartizione delle competenze. La Corte ha osservato che nella specie non v'era alcuna prova di un effettivo trasferimento di funzioni a soggetti diversi dal legale rappresentante e che non è possibile ipotizzare in materia di sicurezza una delega ampliata di funzioni, a prescindere da specifici atti di conferimento di funzioni.

Dovere di vigilanza del datore di lavoro

Cass., sez. IV pen., 27.6.13 (ud. 15.5.13) n. 28187

La nomina di un responsabile per la prevenzione e la sicurezza non esonera affatto il datore di lavoro da penale responsabilità, essendo comunque questo gravato, pur in costanza di una delega efficace, dall'obbligo di vigilanza che, nelle aziende di maggiori dimensioni, può essere esercitato attraverso l'adozione di un idoneo sistema di controllo nell'ambito del modello gestionale ed organizzativo.

La Corte osserva come sia frequente il caso in cui il responsabile della sicurezza, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornendo indicazioni operative inadeguate o mancando di approntare specifici progetti di intervento, sia chiamato anche egli a rispondere penalmente. La sentenza dà conto, per la verità senza alcuna ulteriore riflessione, del combinato disposto degli artt. 16 e 30, comma 4, D.Lgs. n. 81/08, alla stregua dei quali nelle aziende che devono dotarsi di un modello organizzativo l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro si intende assolto attraverso la funzionalità del sistema di controllo configurato in seno al modello stesso.

Datore di lavoro e infortunio occorso a lavoratore che aveva assunto sostanze alcoliche

Cass., sez. IV pen., 17.9.13 (ud. 13.6.13) n. 38129

La condizione di ubriachezza del lavoratore sul luogo di lavoro non è circostanza eccezionale e quindi non prevedibile dal datore di lavoro, per cui va affermata la responsabilità di quest'ultimo, qualora non abbia predisposto le necessarie mi-

sure di sicurezza, in relazione all'infortunio di cui sia rimasto vittima un lavoratore in stato di ebbrezza alcolica; e ciò a prescindere dal fatto che il rischio inerente l'assunzione di sostanze alcoliche da parte dei lavoratori fosse stato o meno considerato in sede di valutazione dei rischi.

Un lavoratore stagionale era caduto all'interno di una vasca contenente mosto, a causa dell'inadeguata protezione della stessa dal rischio di cadute, ed era deceduto a seguito di insufficienza respiratoria acuta determinata da permanenza in ambiente privo di ossigeno e ricco di gas. Nel sangue della vittima era stato trovato un tasso alcolemico compatibile con uno stato di ubriachezza patologica. La sentenza afferma il principio di cui alla massima senza dare, volutamente, risposta al quesito circa la necessità o meno di ricomprendere nella valutazione dei rischi anche il rischio connesso alle abitudini sociali ed individuali del lavoratore e, tra queste, quelli inerenti l'alcoldipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti. Per la verità la sentenza sembra comunque dare, per inciso, risposta affermativa al quesito, osservando come la norma che individua il novero dei rischi che devono formare oggetto di valutazione sia volutamente onnicomprensiva; come l'art. 15 della legge n.125/2001 vieti, sia pure per le sole attività, individuate con apposito de-

creto ministeriale, che comportano particolari rischi, la somministrazione e l'assunzione al lavoro di bevande alcoliche; come l'art. 41, comma 4, D.Lgs. n.81/2008 preveda la sorveglianza sanitaria diretta all'accertamento delle condizioni di alcol dipendenza; come l'allegato IV prenda in esame, al punto 1.11.3.2 e 1.11.3.3., l'uso di alcol sul lavoro; come l'art. 18, lett. c), D.Lgs. n.81/08 imponga al datore di lavoro, nell'affidamento dei compiti ai lavoratori, di tenere conto delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.

I requisiti della delega di funzioni

Cass., sez. IV pen., 4.11.13 (ud. 15.10.13) n. 44482

Gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro ben possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega, purché espressa, inequivoca e certa; la delega, ove rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di far fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavori dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsa-





bilità per l'infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza.

La sentenza ha precisato che occorre verificare che il delegato abbia in concreto effettivi poteri di decisione e di spesa, indipendentemente dal contenuto formale della nomina, per cui la Corte ha giudicato che non potesse desumersi, nel caso sottoposto al suo esame, l'esistenza di una delega implicita dal semplice fatto che, secondo l'organigramma aziendale, l'asserito

Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti attrezzature e macchinari adeguati e conformi alle prescrizioni di sicurezza, anche al fine di prevenire eventuali imprudenze nell'uso e di salvaguardare eventuali terzi.

delegato fosse una sorta di capo cantiere, incaricato di seguire per conto della società appaltatrice i lavori oggetto dell'appalto. In particolare, è stata ritenuta insufficiente la circostanza per cui al predetto soggetto fosse stata conferita la facoltà di scegliere autonomamente la ditta subappaltatrice. Va osservato che la norma di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 ha operato una sorta di codificazione dei principi in passato tracciati dalla giurisprudenza a proposito dei requisiti di efficacia della delega.

Obbligo di valutazione del rischio connesso ai ritmi lavorativi ed agli spazi di lavoro

Cass., Sez. IV pen., 19.2.2014 (ud. 10.10.2013) n. 7956

È obbligo del datore di lavoro operare un'adeguata valutazione del rischio derivante dalle particolari condizioni di lavoro, caratterizzate dall'intensità dei ritmi lavorativi e dall'angustia degli spazi a disposizione del lavoratore per il movimento delle merci con l'uso di mezzi meccanici, cosicché l'omessa valutazione può assumere rilevanza causale in ordine alla determinazione dell'infortunio causato dalla collisione di mezzi meccanici.

Un lavoratore addetto allo scarico di casse da autotreni mediante l'impiego di transpallets in uno spazio angusto era andato a collidere, durante una manovra in retromarcia, con altro transpallets intento ad analoghe manovre. I giudici hanno escluso, in capo al datore di lavoro, la violazione degli obblighi di formazione ed informazione sulle manovre da compiere, ma hanno ravvisato quale causa efficiente rispetto all'infortunio l'omessa valutazione dei rischi derivanti dall'intensità dei ritmi lavorativi (tali da comportare l'assidua presenza contemporanea di più mezzi meccanici) e dalle ridotte dimensioni dei luoghi, che incrementavano la possibilità di collisioni.

Obbligo di protezione delle zone inaccessibili dei macchinari

Cass., sez. III pen., 25.3.14 (ud. 5.3.14) n. 13987

Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti attrezzature e macchinari adeguati e conformi alle prescrizioni di sicurezza, anche al fine di prevenire eventuali imprudenze nell'uso e di salvaguardare eventuali terzi (operai delle ditte specializzate) che debbano intervenire con funzioni di manutenzione o riparazione; l'assenza di pericolosità deve perciò caratterizzare ogni parte del macchinario, ivi comprese le parti con le quali gli operai non entrino in contatto.

Si deduceva la mancanza di pericolosità del macchinario, in quanto l'inadeguatezza dello stesso riguardava le sole parti con le quali gli operai non dovevano entrare in contatto, essendo, per il resto, il macchinario conforme alle prescrizioni di sicurezza. Il ragionamento della Corte considera, da un lato, l'esigenza di tutelare il lavoratore anche a fronte di eventuali comportamenti colposi di questi (come sono quelli che li espongono a contatto con zone del macchinario che dovrebbero rimanere inaccessibili) e, dall'altro, la possibilità che su ogni parte del macchinario debbano intervenire soggetti terzi, per ripararlo o verificarlo.

Le ragioni di prevenzione non consentono perciò di distinguere, a meno che la distinzione non provenga da una specifica disposizione normativa, tra zone accessibili ed inaccessibili del macchinario.

Responsabilità del RSPP

Compiti del RSPP e del direttore tecnico

Cass. pen., sez. IV 10.6.09 (ud. 21.5.09) n. 23929

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un mero consulente del datore di lavoro privo di poteri decisionali e di spesa, che peraltro assume la responsabilità in ordine all'infortunio ogniqualvolta questo sia riconducibile anche alla mancata segnalazione di una situazione di pericolo che egli aveva l'obbligo di segnalare. Figura diversa è quella del direttore tecnico espressamente delegato alla predisposi-

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può - ancorché privo di poteri decisionali e di spesa - essere ritenuto responsabile ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

zione delle misure di sicurezza ed alla vigilanza sulla loro attuazione, il quale assume una posizione di garanzia originaria per il ruolo specifico e derivata per la delega conferitagli dal datore di lavoro.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un collaboratore del datore di lavoro, tanto che le incombenze a suo carico sono definite dalla legge come "compiti" e non "obblighi" e non è punibile per il solo fatto dell'inadempimento

di tali compiti. Assume peraltro una posizione di garanzia con riferimento al corretto adempimento dei compiti stessi, e quindi può andare incontro a responsabilità qualora l'infortunio sia riconducibile a sua colpa (tra le tante Cass., IV, 20.6.08; Cass., IV, 8.2.08). Posizione diversa è quella del direttore tecnico, che è di per sé inquadrabile nella figura dirigenziale e che può essere ulteriormente delegato dal datore di lavoro.

Infortunio e responsabilità del RSPP

Cass. pen., sez. IV 15.1.10 (ud. 16.12.09) n. 1834

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può - ancorché privo di poteri decisionali e di spesa - essere ritenuto responsabile ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Il principio espresso conferma l'orientamento della giurisprudenza circa la riconducibilità al RSPP della responsabilità per l'infortunio che dipenda da una carenza non conosciuta e/o non segnalata da tale soggetto. Egli è infatti concepito dal legislatore come un soggetto che, pur privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, ha però il compito di individuare e segnalare fattori di rischio, di elaborare procedure di sicurezza, nonché compiti in tema di in-



formazione e formazione dei lavoratori, per cui l'eventuale infortunio che sia ricollegabile al mancato assolvimento di tali compiti fonda una responsabilità di tale soggetto.

Inadempienze del RSPP

Cass. pen., sez. IV 25.3.10 (ud. 2.2.10) n. 11582

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non riveste un'originaria posizione di garanzia, come è dimostrato dal fatto che le sue inadempienze non sono penalmente sanzionate, e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere situazioni di rischio. Può essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi quando siano riconducibili anche all'omessa segnalazione di situazioni di rischio delle quali egli era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo.

Il principio è costantemente ribadito dalla giurisprudenza. Nella specie, peraltro, è stato affermato incidentalmente, in quanto gli imputati avevano cessato le proprie funzioni di responsabili dell'ufficio sicurezza in epoca antecedente all'introduzione normativa della figura in questione e sono stati ritenuti responsabili di non avere valutato il rischio di esposizione alle polveri di amianto che caratterizzava l'attività di lavoratori addetti all'allestimento di navi.

Il servizio di prevenzione nel sistema antinfortunistico

Cass. pen., sez. IV 26.4.10 (ud. 18.3.10) n. 16134

Poiché la mappatura dei rischi costituisce strumento essenziale dell'intero sistema antinfortunistico, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione hanno un ruolo centrale per l'attuazione del sistema, anche se non è apprestata una specifica sanzione per la violazione delle disposizioni che agli stessi si riferiscono. Conseguentemente, quando tale violazione sia causalmente efficiente rispetto all'evento lesivo (lesioni o morte) sarà configurabile non solo un concorso di tali soggetti nei delitti consumati, ma anche l'aggravante della violazione di norme di prevenzione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e pro-

tezione è stato ritenuto responsabile delle lesioni occorse ad un lavoratore addetto alla foratura, mediante lancia termica ad ossigeno, del bocchello di travaso di un forno rotativo, che era stato attinto da alcuni schizzi di metallo fuso. La responsabilità è stata ravvisata nella mancata valutazione del rischio di prevedibile contatto con schizzi di metallo fuso incandescente e nella conseguente mancata fornitura dei necessari presidi di prevenzione. La Corte ha sottolineato la centralità del ruolo del Servizio in ragione delle competenze specifiche e dei requisiti professionali che devono essere posseduti dal responsabile e dagli addetti, e dunque la rilevanza causale dell'omissione delle condotte doverose che tali soggetti devono adottare.

Compiti e responsabilità del RSPP

Cass. pen. sez. VI 27.1.11 (ud. 21.12.10) n. 2814

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica ed opera piuttosto, in tale materia, quale consulente del datore di lavoro. Egli può però essere ritenuto (co)responsabile del verificarsi di un infortunio ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

La sentenza delinea in modo chiarissimo la collocazione sistematica della figura del RSPP nel-



l'ambito della normativa di prevenzione. Si sottolinea come la designazione del RSPP non equivalga a delega di funzioni, come questi sia privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, ma anche come occorre distinguere tra il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, e il piano delle responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si verificano infortuni o tecnopatie. Solo in quest'ultimo caso è configurabile una posizione di colpa del RSPP.

Infortunio fuori dell'orario di lavoro

Cass. pen. sez. IV 12.4.11 (ud. 11.3.11) n. 14684

La circostanza che l'infortunio sia avvenuto al di fuori dell'orario di lavoro non scrimina in alcun modo la responsabilità del datore di lavoro o del responsabile della sicurezza che non abbiano adempiuto alle prescrizioni normative, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio.

Il principio è pacifico (si veda anche Cass. n. 20559/05) in quanto la sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere garantita costantemente e non è assolutamente imprevedibile che un lavoratore possa trattenersi nel luogo di lavoro in orario successivo al termine della prestazione lavorativa. Il lavoratore era caduto da una botola priva di protezione.

Omissioni penalmente rilevanti del RSPP

Cass. pen. sez. IV 5.5.11 (ud. 13.1.11) n. 17443

Le funzioni che l'art.9 del D.Lgs. n. 626/94 riserva al responsabile del servizio di prevenzione, pur in assenza di capacità immediatamente operativa sulla struttura aziendale e protezione, non escludono che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione di fattori di rischio e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di formazione ed informazione dei lavoratori - possano integrare un'omissione "sensibile", tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa igno-

rata dal responsabile del servizio.

Il principio espresso conferma l'orientamento della giurisprudenza circa la riconducibilità al RSPP della responsabilità per l'infortunio che dipenda da una carenza non conosciuta e/o non segnalata da tale soggetto. Nella specie l'imputato, che svolgeva il servizio presso i magazzini della marina militare, aveva colposamente ignorato una situazione di rischio che era agevolmente visibile, in quanto un imponente cancello era oggetto di interventi manipolativi senza che fossero state adottate le opportune cautele. Il cancello era poi rovinato addosso ad un dipendente

Compiti e responsabilità del RSPP

Cass. pen. sez. IV 19.7.11 (ud. 20.4.11) n. 28779

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che pure è privo di poteri decisionali e

Interessante la puntualizzazione secondo cui anche i componenti del SPP sono titolari di una posizione di garanzia, non rilevando la mancata sanzione penale dei loro obblighi ma il dovere di comportarsi con diligenza, in quanto parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative di sicurezza compiute dal datore di lavoro.

di spesa, e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere la causa di rischio, può però essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'intervento del datore di lavoro volto a neutralizzare detta situazione.

La sentenza è in linea con l'orientamento assolutamente dominante, che ritiene che il RSPP nell'ambito della normativa di prevenzione non sia gravato da un'autonoma posizione di garanzia, e dunque da obblighi attuativi in senso stretto. Occorre però ribadire la necessità di distinguere



tra il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, e il piano delle responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si verificano infortuni o tecnopatologie. In quest'ultimo caso è configurabile una posizione di colpa del RSPP, laddove egli non abbia segnalato una situazione di pericolo di cui era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere.

Il rischio e le posizioni di garanzia nell'ambito della normativa di sicurezza; il ruolo del SPP

Cass. pen. sez. IV, n. 49821, del 21.12.2012

Nell'ambito della sicurezza del lavoro tutto il sistema è conformato con riferimento alla centralità dell'idea di rischio ed alla necessità di governare tale rischio, che si declina concretamente in modi diversi, a seconda delle differenti situazioni lavorative. Conseguentemente occorre distinguere diverse sfere di responsabilità gestionale, che connotano la posizione di colui che gestisce la singola area di rischio ed assume quindi una posizione di garanzia, siccome garante dell'osservanza delle regole precauzionali dettate dalla prassi e recepite dalla normativa di settore con riferimento alla specifica area di rischio. Le figure dei garanti (datore di lavoro, dirigente, preposto) hanno un'originaria sfera di responsabilità che deriva direttamente dall'investitura o dal fatto, mentre la delega di funzioni opera un'investitura derivata del garante, in quanto trasla dal delegante al delegato poteri e responsabilità. Anche i componenti del SPP sono titolari di una posizione di garanzia, in quanto destinatari di obblighi giuridici, seppur non sanzionati penalmente.

Complessa sentenza, che traccia un'illustrazione sistemica delle posizioni di garanzia - originarie o derivate a seguito di delega - nell'ambito della normativa di sicurezza, muovendo dalla nozione di "rischio" ed individuando conseguentemente le figure istituzionali chiamate a governare le diverse aree di rischio. Ne deriva anche la considerazione che la condotta del lavoratore idonea ad interrompere la causalità rispetto all'infortunio è solo quella che si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso e risulti per-



ciò eccentrica rispetto al rischio che il garante è chiamato a governare. Interessante poi anche la puntualizzazione, contraria all'orientamento più diffuso, secondo cui anche i componenti del SPP sono titolari di una posizione di garanzia, non rilevando la mancata sanzione penale dei loro obblighi ma il dovere di comportarsi con diligenza, in quanto parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative di sicurezza compiute dal datore di lavoro.

Responsabilità del RSPP con funzioni operative

Cass., sez. IV pen., 26.2.13 (ud. 17.10.12) n. 9154

Qualora il responsabile del servizio di prevenzione e protezione accetti, senza mai formulare rinuncia al riguardo, la delega che gli attribuisce funzioni operative in materia di sicurezza, e dunque un esplicito incarico di carattere attuativo, egli assume di fatto una posizione di garanzia che lo rende responsabile degli infortuni occorsi in ragione della mancata predisposizione delle necessarie misure di sicurezza.

La Corte ha precisato che nel caso in cui il RSPP accetti una delega di carattere operativo, agli obblighi connessi alla posizione di responsabile del servizio, concernenti tra l'altro l'indicazione delle cautele da porre in essere, la segnalazione di situazioni di rischio e la formazione e l'infor-

mazione del personale, vengono ad aggiungersi obblighi in tema di diretta predisposizione delle misure tecnico organizzative adeguate ed egli risponde pertanto, per un duplice titolo, delle mancanze attinenti ai presidi da attuare e che rientrano nella sua sfera operativa e di controllo.

La responsabilità del RSPP

Cass., sez. IV pen., 11.3.13 (ud. 24.1.13) n. 11492

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa, e quindi non può intervenire direttamente per rimuovere le situazioni di rischio, può comunque essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

La giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che se è vero che il RSPP non può essere direttamente chiamato a rispondere dell'inosservanza dei suoi compiti, tanto che non si ritiene che lo stesso rivesta una specifica posizione di garanzia all'interno del sistema normativo della sicurezza, così è vero che la mancata segnalazione di una situazione di rischio che egli aveva l'obbligo di conoscere e segnalare si pone come concausa dell'evento lesivo che si sia verificato a causa della mancata adozione delle cautele volte a neutralizzare detta situazione.

Criteri di valutazione della responsabilità del RSPP

Cass., sez. IV pen., 13.9.13 (ud. 21.6.13) n. 37761

Quando sia dotato dei poteri di gestione e di spesa congrui all'adozione di scelte organizzative il direttore dello stabilimento di una società per azioni assume, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, la posizione di garanzia propria del datore di lavoro in materia antinfortunistica. Posto che compito del responsabile del servizio di prevenzione e pro-

tezione è quello di coadiuvare il datore di lavoro nell'elaborazione della valutazione dei rischi e nel suo aggiornamento, l'accertata inadeguatezza di una valutazione per l'omesso rilevamento ed apprezzamento di un determinato rischio ben può ritenersi riconducibile alla condotta dello stesso RSPP, ogni volta che non emergano in positivo elementi attestanti una condotta diligente e perita o l'impossibilità di adempiere correttamente al ruolo assunto.

La prima massima è conforme all'orientamento costante della giurisprudenza circa la configurabilità iure proprio, e non solo per effetto di delega, di posizioni di garanzia a tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti in capo ai soggetti dotati di congrui poteri di direzione e spesa in materia antinfortunistica (così, tra le più recenti, Cass. 25.10.12, n. 41981).

La seconda massima sembra invece configurare una sorta di inversione dell'onere della prova in capo al RSPP, il quale sarebbe infatti tenuto a dimostrare la propria mancanza di colpa nel caso di accertata inadeguatezza di una valutazione per l'omesso rilevamento ed apprezzamento di un determinato rischio. In realtà la sentenza va letta nel senso che è sempre onere dell'accusa dimostrare l'inadeguata valutazione del rischio da parte del RSPP (quale esperto collaboratore del datore di lavoro) e, una volta raggiunta tale prova, è invece onere del RSPP dimostrare l'eventuale esistenza di presupposti idonei ad escluderne la colpa. Nella specie era stata omessa la valutazione del rischio per la movimentazione delle lamine di un macchinario.

Responsabilità del RSPP per l'omessa segnalazione di situazione di pericolo

Cass., sez. IV pen., 19.9.13 (ud. 5.3.13) n. 38643

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) deve essere ritenuto responsabile o corresponsabile di un infortunio ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.



La sentenza ribadisce l'orientamento giurisprudenziale oramai costante (si vedano, tra le altre, Cass., IV, 21.12.2012; Cass., IV, 15.7.2010) secondo cui l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione, da parte del RSPP, impedendo l'attivazione dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, costituisce concausa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio.

Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo, ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

Nella specie un lavoratore, non adeguatamente informato e formato, era stato adibito a lavorare su una macchina molatrice priva di adeguati dispositivi di protezione e sicurezza ed era stato investito da frammenti di mola esplosa durante le operazioni di sbavatura dei pezzi metallici. Il rischio non evidenziato era rappresentato dalle condizioni della macchina, obsoleta, modificata ed insicura. Dell'infortunio è stato ovviamente ritenuto responsabile anche il datore di lavoro, sul quale incombeva l'onere diretto di accertarsi delle condizioni della macchina.

Posizione del RSPP e del delegato alla sicurezza

Cass., sez. IV pen., 16.12.13 (ud. 5.4.13) n. 50605

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare, e non a sostituire, il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio della lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di formazione ed informazione dei dipendenti. Gli obblighi suddetti permangono quindi a carico del datore di lavoro pure in caso di nomina del re-

sponsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il delegato per la sicurezza è invece figura del tutto eventuale ed è destinatario di poteri e responsabilità istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, per cui deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose.

Il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità per il solo fatto che abbia proceduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, posto che quest'ultimo non ha compiti attuativi nell'organizzazione della sicurezza. Posizione diversa è quella del delegato alla sicurezza, espressione che non viene utilizzata dalle norme ma è frequente nella pratica dell'organizzazione d'impresa.

Tale soggetto, che deve essere eventualmente designato in base ad una delega che ne fissi rigorosamente i compiti, assume un ruolo attivo nell'attuazione delle disposizioni di prevenzione, ma rinviene le proprie prerogative proprio nel trasferimento delle funzioni ad opera del datore di lavoro, il quale lo eleva, sostanzialmente, ad un ruolo dirigenziale, con riferimento ai compiti delegati (così Cass., IV, n. 4123/2008; Cass., IV, n. 47363/2005).

Il RSPP quale garante della sicurezza

Cass., sez. IV pen., 29.5.14 (ud. 17.1.14) n. 22233

Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo, ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri.

La giurisprudenza è oramai stabilmente attestata nel senso di cui alla massima (tra le tante, Cass., IV, 21.12.12, n. 49821). Nel caso di specie si contestava al RSPP di non avere previsto nel POS lo specifico rischio di caduta dall'alto, in relazione a lavori che sapeva si sarebbero svolti sul tetto, o comunque il cui espletamento avrebbe dovuto conoscere, se solo avesse svolto il suo compito con diligenza.

Responsabilità del Dirigente

Ruolo e responsabilità del dirigente

Cass. pen., sez. IV, 6.6.11 (ud. 7.4.11) n. 22334

In materia antinfortunistica è previsto anche un livello di responsabilità intermedio rispetto a quello del datore di lavoro, incarnato dalla figura del dirigente, che dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione; tale soggetto non assume le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha poteri posti ad un livello inferiore, con responsabilità connesse proprio ai poteri gestionali di cui concretamente dispone.


Il direttore di un hotel, oltre all'amministratore della società proprietaria, qualificato come datore di lavoro, è stato giudicato responsabile, per la mancata attuazione del piano di sicurezza antincendio, in relazione alla morte di talune persone, a seguito di un incendio sviluppatosi nell'hotel. La definizione di dirigente contenuta nell'art. 2, lett. d, del D.Lgs. n. 81/08 esplicita chiaramente la posizione dello stesso e le tante norme che prevedono obblighi, e sanzioni, a carico di tale figura ne confermano il ruolo relevantissimo nell'organizzazione della sicurezza.

Dirigenti degli enti locali e responsabilità in materia di sicurezza

Cass. pen. sez. IV 6.6.11 (ud. 21.4.11) n. 22341

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali distingue tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione amministrativa finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di gestione delle risorse e di controllo. Perciò le attività attribuite ai dirigenti amministrativi (tra cui quelle in tema di sicurezza del lavoro) rientrano in una sfera di competenza primaria, diretta ed esclusiva, rispetto alla quale il sindaco esercita solo un potere di sorveglianza e controllo.

Il dirigente del settore lavori pubblici era stato qualificato, in base ad un apposito decreto del sindaco, datore di lavoro ai fini della sicurezza, coerentemente con l'assetto complessivo della normativa in materia di riparto di competenze tra gli organi politici e quelli amministrativi dell'ente locale. Egli è stato pertanto ritenuto responsabile dell'infortunio mortale occorso ad un dipendente per effetto di carenza alla normativa di prevenzione.





Responsabilità del Preposto

Doveri di vigilanza del preposto

Cass., sez. IV pen. 14.5.09 (ud. 10.2.09) n. 20395

La presenza sul cantiere di un preposto (capo squadra) salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega formalmente ed espressamente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a carico del preposto soltanto il dovere di vigilare che i lavoratori osservino le misure di sicurezza in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.

Il preposto è privo di poteri decisionali e di spesa e non ha compiti attuativi, ma di vigilanza e segnalazione. L'elencazione dei compiti del preposto è ora analiticamente contenuta nella disposizione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/08. Il processo riguardava la morte del proprietario di un appartamento nel quale si eseguivano lavori, dipesa da avvelenamento da monossido di carbonio, causato dall'occlusione della canna fumaria dell'appartamento, a sua volta determinata dall'accumulo di detriti dovuti all'esecuzione dei lavori. La presenza di un capo squadra non elideva la responsabilità del datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto far svolgere i lavori con modalità diverse, tali da evitare l'accumulo di detriti nella canna fumaria.

Obblighi del preposto rispetto a lavoratori non dipendenti

Cass. pen., sez. IV 1.12.09 (ud. 28.10.09) n. 45921

Il preposto ha l'obbligo di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l'applica-

zione delle misure di prevenzione non solo nei confronti dei dipendenti del suo datore di lavoro, ma anche di tutti coloro che, nell'ambito dell'organizzazione di lavoro dell'impresa per cui opera il preposto, sono inseriti nell'attività lavorativa, che svolgono in collaborazione con i dipendenti dell'impresa predetta.

Un'impresa appaltatrice si avvaleva dell'attività lavorativa di dipendenti di altra impresa. Uno di questi ultimi si era infortunato a causa delle scorrette modalità di esecuzione del lavoro con una gru dell'impresa appaltatrice. Il preposto aveva organizzato tale lavoro e non ne aveva controllato lo svolgimento con modalità sicure. La Corte ha correttamente affermato che gli obblighi del preposto concernono l'attività di tutti i lavoratori dei quali si avvale l'impresa per cui opera il preposto stesso, in quanto ciò che conta non è il dato formale della diversità del rapporto di lavoro, ma il dato sostanziale dell'inserimento nell'organizzazione lavorativa.

Compiti del preposto

Cass. pen. sez. IV 1.12.10 (ud. 9.7.10) n. 42469

L'attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione da svolgere in un determinato momento non rientra tra i compiti propri del datore di lavoro, ma è da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica e delle sue mansioni.

L'infortunio era avvenuto a causa della mancata idonea regolazione della posizione dello

schermo protettivo che sale e scende in sincrono col mandrino del trapano a colonna. Non si trattava dunque di una violazione strutturale o comunque riconnessa alla predisposizione dei macchinari: non veniva in rilievo, pertanto, la figura del datore di lavoro.

Quando il capo reparto è un preposto

Cass. pen. sez. IV, 4.5.12 (ud. 7.2.12) n. 16888

In materia di prevenzione antinfortunistica il capo reparto, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del luogo di lavoro rispettino le norme antinfortunistiche.

Per l'individuazione, all'interno delle strutture di lavoro, delle qualifiche da attribuire ai diversi soggetti coinvolti nell'organizzazione della sicurezza non è sempre necessario verificare l'esistenza di apposite deleghe, in quanto talune attribuzioni, riconducibili a specifiche figure diseguate dalla normativa di prevenzione, sono ab origine connesse all'esercizio di compiti specifici. Così, la persona incaricata di svolgere le funzioni di capo reparto ha, per ciò solo, attribuzioni che, sotto il profilo della sicurezza, sono riconducibili a quelle proprie della figura del preposto, per cui non necessita al riguardo alcuna apposita e specifica delega.

Obblighi del preposto in materia di sicurezza

Cass., sez. IV pen., 27.2.13 (ud. 10.1.13) n. 9491

In tema di prevenzione infortuni il preposto sovrintende alle attività lavorative ed attua le direttive ricevute, controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici adeguati alla natura dell'incarico.

Era stato accertato che il figlio del proprietario della ditta si recava sui luoghi di lavoro impartendo agli operai istruzioni sulle modalità esecutive, operando come una sorta di capocantierre. La Corte ha ritenuto che egli avesse l'obbligo di verificare l'idoneità dei mezzi utilizzati dagli

operai e, nello specifico, avrebbe dovuto accerarsi che l'escavatore - poi ribaltatosi con effetti mortali per l'operaio che l'utilizzava - era del tutto inidoneo ad operare in un sito di elevata pendenza. Gli obblighi del preposto discendono direttamente dalla disposizione dell'art.19 del D.Lgs. n. 81/08 e non necessitano di apposita delega.

Preposto di diritto e preposto di fatto

Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 22246, del 29.5.2014

Preposto cd. "di diritto" è il soggetto che svolge le funzioni tipiche delineate dall'art. 2 lett.e) d.lgs. n.81/08 sulla base di uno specifico incarico e di specifiche direttive ricevute dal datore di lavoro. Preposto "di fatto" è invece colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall'art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.

La sentenza assegna correttamente un ruolo fondamentale alla chiarissima disposizioni di cui all'art. 299, a mente della quale le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto "gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici" riferiti a ciascuno di detti soggetti. Tale disposizione ha dato veste normativa la cd. principio di effettività, più volte, anche in passato, indicato dalla giurisprudenza quale canone interpretativo per l'individuazione dei soggetti responsabili nell'ambito dell'organizzazione lavorativa. La sentenza osserva poi come sia distinta dalla tematica del principio di effettività quella relativa all'efficacia della delega, ai sensi dell'art. 16, posto che il richiamato principio, se vale ad elevare a garante colui che di fatto svolge i poteri tipici del datore di lavoro, dirigente o preposto, non vale invece a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge. Se dunque, nonostante la carenza della delega, il delegato assume i compiti propri del datore di lavoro, dirigente o preposto, assumerà le proprie responsabilità in forza del ricordato principio di effettività, ferma restando la concorrente responsabilità del delegante, in ragione appunto dell'inefficacia della delega.



Responsabilità del Lavoratore

Il comportamento imprevedibile del lavoratore esonera da responsabilità il DL

Cass. pen., sez. IV 23/2/10 (ud. 10.11.09) n. 7267

La condotta del lavoratore è tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro rispetto all'infortunio occorso al lavoratore stesso quando abbia i caratteri dell'abnormità ed eccezionalità, nei quali va compreso il caso in cui la condotta, pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore, sia consistita in un comportamento radicalmente diverso dalle ipotizzabili, e prevedibili, scelte del lavoratore.

La Corte conferma l'orientamento della giurisprudenza circa la tendenziale irrilevanza della condotta colposa del lavoratore infortunatosi (tra le tante, Cass. n. 21587/07), ma lo precisa nel senso di ritenere rilevante non solo la condotta che esorbita dalle mansioni assegnate, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni stesse, consista in qualcosa di ontologicamente lontano dalle ipotizzabili scelte del lavoratore, così da risultare imprevedibile. Nessun rimprovero può muoversi, in questo caso, al datore di lavoro, in quanto la colpa sottesa alla mancata o inadeguata predisposizione delle cautele di sicurezza può fondare una responsabilità solo con riferimento agli eventi, prevedibili, che le cautele stesse miravano a scongiurare.

Posizione di garanzia del lavoratore

Cass. pen., sez. IV, 9.6.11 (ud. 28.4.11) n. 23292

In materia antinfortunistica anche il lavoratore è onerato di obblighi prudenziali finalizzati a prevenire la verifica di un infortunio a danno

proprio o di altri lavoratori, come si desume dalla disposizione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/08, che dettaglia una serie di obblighi specifici cautelari a carico del lavoratore, la cui violazione integra un addebito di colpa specifica.

Il principio espresso si fonda su una corretta analisi delle norme prevenzionistiche, che da sempre vedono nel lavoratore non solo il beneficiario della tutela, ma anche uno degli attori della sicurezza. Gli obblighi a carico dello stesso sono sanzionati penalmente in caso di inadempienza e qualora dalla relativa violazione sia derivato un infortunio, rispetto al delitto di omicidio o lesioni personali colpose è configurabile l'aggravante della violazione di norme prevenzionistiche.

Grave imprudenza della vittima

Cass. Pen. Sez. IV, 9.5.2012, n. 17221

Un lavoratore era impegnato nella posa in opera e nella tesatura di un cavo precordato aereo per linee elettriche a bassa tensione. La ditta per la quale operava l'infortunato aveva in appalto la posa in opera e successiva tesatura di un cavo aereo per linea a 380 Volt, su pali ove era presente un'altra linea realizzata con cavi isolati ed in tensione.

Entrambi i giudici di merito ritenevano che causa prima dell'evento era stata una grave imprudenza del lavoratore, che aveva assicurato la fascia di fissaggio sopra i cavi della linea in tensione. Da tale riconosciuto dato di fatto tuttavia non poteva derivarsi, secondo i predetti giudi-

ci, una esenzione di responsabilità del datore di lavoro. Condannato in primo e secondo grado, l'imputato ricorre in Cassazione

La corte rigetta il ricorso e rileva che "il nucleo centrale del ricorso si concentra sulla deduzione dell'interruzione del nesso di causalità a seguito del comportamento impudente del lavoratore che gli stessi giudici di merito definiscono un tragico errore. Ora non è evidentemente qui in discussione la presenza di una colpa concorrente di tale soggetto, pacificamente ammessa dalla stessa sentenza impugnata come causa principale dell'infortunio, ma solo la rilevanza di tale condotta a interrompere il nesso di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo è interrotto, ai

sensi dell'articolo 41 cod. pen., comma 2, solo nel caso in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all'evento, dovendosi considerare "abnorme" il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persona preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (sez. 4 26.10.2006 n. 2614).

Comportamento del lavoratore "eccentrico" rispetto al rischio lavorativo

Cass. pen., sez. IV, n.43846 del 21.10. 2014

Il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore non solo quando il comportamento di quest'ultimo risulti definibile come "abnorme" e quindi non suscettibile di controllo da parte del titolare della posizione di garanzia, ma anche quando il comportamento del lavoratore, pur non abnorme di per sé, risulti "eccentrico" rispetto al rischio lavorativo che il titolare della posizione di garanzia è chiamato a governare.

La sentenza definisce innanzi tutto come "abnorme" il comportamento posto in essere in una attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, nonché quello connesso con lo svolgimento delle mansioni lavorative ma consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle pur ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte imprudenti del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. Va peraltro oltre nell'individuare la sfera nel cui ambito il comportamento del lavoratore rende inesigibile l'esercizio del dovere di tutela connesso alla posizione di garanzia, e lo fissa quindi in un comportamento che esuli dal rischio lavorativo che deve essere prevenuto nell'esercizio della posizione di garanzia. Ad un sindaco era stato addebitato l'infortunio subito da uno "stradino" comunale, sul rilievo dell'insufficienza della formazione in materia di sicurezza fornita al dipendente. La Cassazione ha annullato la sentenza di merito sul presupposto che fosse necessario accertare in concreto se l'infortunio si fosse verificato in relazione ad una condotta del lavoratore coerente con le mansioni di questi, così da farne discendere un addebito di carenza di formazione.





Responsabilità del Medico Competente

Responsabilità del Medico per mancata collaborazione alla VdR

Tribunale di Pisa, Sez. Pen, sentenza del 7.12.2011, n. 1756
(Commento a cura della Redazione della Banca Dati Sicuromnia)

Nel caso di specie il medico non aveva collaborato alla valutazione del rischio biologico e chimico e non aveva contribuito ad istituire, previa formazione di un lavoratore a ciò addetto, il servizio di primo soccorso. Era stato quindi condannato per mancato assolvimento dell'obbligo di collaborazione col datore di lavoro ai fini della valutazione del rischio.

Inerzia del datore di lavoro e responsabilità di medico competente

Cass. pen. sez. III, n. 1856, de 15.01.2013
(Commento a cura della Redazione della Banca Dati Sicuromnia)

Con la controversia in esame, la Cassazione ha chiarito l'ambito di attribuzione dei compiti consultivi del medico competente, affermando che questi è un collaboratore necessario del datore di lavoro, ma non è esente da una responsabilità per il mancato espletamento dei suoi doveri di sorveglianza sanitaria.

In caso di totale inerzia del datore di lavoro nella valutazione dei rischi non può presumersi una esenzione totale della responsabilità del medico, in quanto assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all'art. 18, comma 2, ma anche da quelle che

può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all'art. 25, lett. l) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti.



Responsabilità del Fornitore

Responsabilità del fornitore di una macchina concessa in leasing

Cass. pen. sez. III 10.6.11 (ud. 28.4.11) n. 23430

Il fornitore di una macchina prodotta da terzi, che la conceda in leasing, risponde dell'infortunio occorso al dipendente della ditta utilizzatrice, in quanto il fornitore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte dalla normativa in tema di sicurezza delle macchine.

Il principio è quello per cui ciascun soggetto che assume un ruolo specifico rispetto alla commercializzazione ed all'impiego di un macchinario (progettista, fabbricante, noleggiatore, datore di lavoro, utilizzatore) diviene garante dell'osservanza delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza delle macchine, per cui la responsabilità per l'eventuale infortunio che sia ricollegabile alla violazione di tali prescrizioni è ascrivibile a ciascuno di tali soggetti, senza che nessuno, qualora rimasto inadempiente, possa fare affidamento sulla condotta dell'altro.

Vieni a scoprire
la nostra **Banca dati**

SICUROMNIA

<http://sicuromnia.epc.it/>

Richiedi una settimana di prova con accesso gratuito, inviando una e-mail con Oggetto: «Richiesta attivazione gratuita» all'indirizzo sicuromnia@epc.it



Troverai: normativa, sentenze massimate, modulistica, risposte ai quesiti, scadenze e articoli tecnici tratti dalle riviste

antincendio
dal 1949 la rivista della prevenzione incendi e della protezione civile

**ambiente
& sicurezza
sul Lavoro**

Responsabili della sicurezza

l'evoluzione della giurisprudenza in materia

Una rapida carrellata di pronunce della Corte di Cassazione - arricchite dal commento del Procuratore Giuseppe de Falco - per seguire e comprendere l'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle responsabilità in capo alle figure di: Datori di Lavoro, RSPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Medici Competenti e Fornitori.

Un utile spunto operativo per orientarsi nell'attività professionale.